

COMUNE DI VALLEDOLMO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
UFFICIO SEGRETERIA

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INTERURBANO STUDENTI PENDOLARI E DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENTE AL COSTO EFFETTIVO DEL SERVIZIO

(approvato con deliberazione del C.C. n. 64 del 27.12.2018)

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento modifica il precedente approvato con Delibera di C.C. n. 00 del 0000000 e costituisce attuazione della normativa di cui agli artt. 1 e 2 della legge regionale 26 maggio 1973 n. 24, come sostituiti dall'art. 9 della legge regionale n. 14 del 3/10/2002.

Il servizio trasporto scolastico è rivolto agli studenti pendolari, residenti nel Comune di Valledolmo, che si recano presso altro comune per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie qualora non esista nel comune di residenza la corrispondente scuola pubblica.

Ai sensi del comma 2, dell'art. 1, della l.r. 24/1973 e ss.mm.ii. sono esclusi dai benefici di cui sopra gli alunni che usufruiscono di provvidenze regionali per la frequenza scolastica presso scuole paritarie.

Ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge regionale 26 maggio 1973 n. 24, come sostituiti dall'art. 9 della legge regionale n. 14 del 3/10/2002, il servizio di trasporto scolastico sarà svolto attraverso il rilascio di abbonamenti a servizi pubblici di linea o, su richiesta motivata degli interessati, mediante altri mezzi gestiti direttamente dal comune o mediante servizio affidato a terzi.

Spetta alla Amministrazione Comunale la facoltà di scegliere la modalità di attuazione del servizio di trasporto scolastico di che trattasi nel rispetto della legge e nel perseguimento di obiettivi di efficacia e d'efficienza.

ART. 2 - MODALITA DI FUNZIONAMENTO

L'Amministrazione Comunale conformemente alla normativa vigente, sulla base degli indirizzi regionali, si assume l'onere di garantire il trasporto scolastico gratuito e/o semigratuito nei limiti delle disponibilità di Bilancio e/o dei trasferimenti effettuati dalla Regione Siciliana.

Gli utenti partecipano alle spese del servizio di trasporto attraverso il pagamento di una somma per le spese relative al rilascio del tesserino di trasporto e di una quota di compartecipazione stabilita secondo i criteri di cui ai successivi artt. 3 e 5.

La quota di compartecipazione al costo mensile del servizio di trasporto scolastico è determinata in funzione del costo effettivo del servizio di trasporto.

Le tariffe di compartecipazione sono determinate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 3 - MODALITA' DI FRUIZIONE

Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare domanda su appositi moduli, forniti dall'Ufficio Servizi Scolastici nei termini indicati dallo stesso ufficio che provvederà a pubblicare annualmente un apposito avviso sul sito web istituzionale del Comune.

La domanda dovrà essere corredata dal certificato d'iscrizione o frequenza scolastica.

Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico

Il servizio si effettua secondo il calendario scolastico stabilito annualmente dal Ministero della Pubblica Istruzione e dall'Ufficio scolastico regionale, adottato dai competenti istituti scolastici.

Lo studente per avere diritto al contributo per il servizio di trasporto dovrà garantire una frequenza mensile di almeno 15 (quindici) giorni, verificabili dall'attestazione delle presenze trasmessa dagli istituti di competenza.

Nei casi in cui è documentata una frequenza scolastica mensile inferiore a quindici giorni, fatte salve le assenze per malattia opportunamente giustificate, il costo dell'abbonamento per il mese di riferimento è a totale carico del richiedente.

Ai sensi dell'art. 3 c/1 punto 5 della L.R. n. 21 del 05.12.2013 "il contributo del trasporto scolastico è commisurato al costo dell'abbonamento per il servizio pubblico di linea per la scuola allocata nel comune più vicino, anche se lo studente sceglie una scuola più lontana".

La quota di compartecipazione dovrà essere pagata, per ogni mese a cui si riferisce il servizio di trasporto, presso l'Ufficio Servizi scolastici entro il 23 del mese precedente; qualora non si ottemperi a quanto suindicato l'utente non sarà ammesso a fruire del servizio per il mese di riferimento.

ART. 4 RILASCIO ABBONAMENTO IDENTIFICATIVO

A ciascun utente verrà consegnato dall'Ufficio Servizi scolastici un abbonamento identificativo con la cui esibizione dà diritto ad usufruire del servizio. L'abbonamento è strettamente personale e non cedibile a terzi.

ART. 5 - CRITERI DI COMPARTICIPAZIONE

La quota mensile pro-capite di compartecipazione che le famiglie dovranno sostenere per usufruire del servizio di trasporto scolastico, è stabilita con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto dei seguenti criteri generali.

Il costo del servizio è differenziato in ragione delle tratte di percorrenza:

Valledolmo Stazione F.S.	Autotrasporti Lo Iacono
Valledolmo Lercara F.	Autotrasporti Lo Iacono
Valledolmo Alia	Autotrasporti Lo Iacono
Valledolmo Cefalù	SAIS
Valledolmo Mussomeli	Autotrasporti Lo Iacono
Valledolmo Caltanissetta	SAIS
Valledolmo Caltanissetta	F.S.

E' prevista la quota di compartecipazione, sul costo del servizio di cui sopra, in base ai limiti di reddito ISEE del nucleo familiare dello studente pendolare nella misura di:

1^ FASCIA	da € 0,00 ad € 3000,00	ESENTE
2^ FASCIA	da € 3001, ad € 9000,00	QUOTA DEL 20%
3^ FASCIA	da € 9001 ad € 12000,00	QUOTA DEL 25%
4^ FASCIA	da € 12001,00 in poi	QUOTA DEL 35%

E' prevista l'esenzione della quota di compartecipazione per gli studenti che documentino un evento eccezionale che comprometta esigenze essenziali di vita, tali da incidere pesantemente sul bilancio familiare, limitatamente al periodo in cui si sia verificata la sussistenza delle relative condizioni.

In quest'ultimo caso l'accertamento è operato dall'Ufficio Servizi sociali, dietro relazione dell'Assistente sociale, e trasmesso all'Ufficio Servizi scolastici.

Per le finalità di cui al precedente comma, è presentata apposita istanza all'Ufficio Servizi sociali corredata dalla documentazione giustificativa.

Nel caso in cui il nucleo familiare ha più figli, per il secondo figlio è prevista una quota di compartecipazione pari alla metà della relativa fascia di appartenenza, per la tratta più vicina, mentre l'esenzione totale sulla compartecipazione riguarda esclusivamente il terzo figlio.

Nel caso di figli gemelli o plurigemelli, l'esenzione totale spetterà esclusivamente allo studente con la tratta più vicina.

La quota sarà arrotondata all'unità di euro:

- Per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquantacentesimi di euro
- Per difetto se inferiore a detto limite.

Nei casi particolari che dovessero verificarsi e non contemplati nel presente regolamento, si demanda alla Giunta Comunale l'emissione dei relativi provvedimenti al fine di garantire al meglio il diritto allo studio degli alunni pendolari.

ART. 6 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Ufficio Servizi scolastici del Comune di Valledolmo tratterà i dati personali degli utenti, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30/6/2003, ad esclusivi fini istituzionali ed in relazione all'organizzazione del servizio di trasporto scolastico.

ART. 7 - SEGNALAZIONI E RECLAMI

Eventuali segnalazioni e reclami sul servizio offerto sono inoltrati all'Ufficio Servizi scolastici tramite posta ordinaria o per via telematica.

Essi saranno oggetto di monitoraggio nell'ambito del sistema di controllo interno di gestione dell'Ente.

ART. 8 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento sarà pubblicato in via permanente sul sito istituzionale del Comune di Valledolmo e copia dello stesso sarà depositata presso l'Ufficio Servizi scolastici.

ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio 2019.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti e applicabili in materia.